



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

DIVISIONE DIDATTICA E SEGRETERIE STUDENTI
STAFF ORDINAMENTI, OFFERTA E PROGRAMMAZIONE DIDATTICA

Tit. III.01

Decreto Rettorale n. 5456 del 13/09/2013

OGGETTO: Regolamento didattico del Dipartimento di Scienze Mediche

IL RETTORE

VISTA la legge 9 maggio 1989, n. 168 – “Istituzione del Ministero dell’Università e della ricerca scientifica e tecnologica”;

VISTA la legge 30 dicembre 2010, n. 240 – “Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario”;

VISTA la deliberazione n. 2/2011/V/1 del Senato Accademico – “Modifica della composizione della Commissione Modifiche di Statuto, adottata in data 14 novembre 2011, con la quale è stato attribuito alla “... *Commissione Modifiche di Statuto il compito di redigere i regolamenti attuativi previsti dallo Statuto, adottato dal Senato Accademico ai sensi dell’art. 2, comma 5 della legge 240/2010, articolata in sottocommissioni aperte alla partecipazione di contributi esterni*”;

VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi di Torino, emanato con Decreto Rettorale n. 1730 del 15 marzo 2012, pubblicato sulla G.U. n. 87 del 13 aprile 2012 ed entrato in vigore il 14 aprile 2012;

VISTO il testo del Regolamento Didattico del Dipartimento, predisposto nell’ambito del Gruppo di Lavoro “B” della Commissione Modifiche di Statuto, coordinato dal prof. Enrico Pasini, con il supporto dell’Ufficio competente;

CONSIDERATO che la Commissione Modifiche di Statuto nella riunione del 25 giugno 2012 ha espresso parere favorevole;

CONSIDERATO che la Commissione Didattica di Ateneo nella riunione del 3 luglio 2012 ha espresso parere favorevole;

RECEPITE le modifiche proposte in sede di discussione con riferimento alla riformulazione dell’art. 2 comma 2, art. 3 comma 2 e accolta la proposta di modifica, già emersa in sede di Commissione Didattica, dell’art. 21 comma 3 con la seguente integrazione: “ove i componenti siano sufficienti”;



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

DIVISIONE DIDATTICA E SEGRETERIE STUDENTI
STAFF ORDINAMENTI, OFFERTA E PROGRAMMAZIONE DIDATTICA

VISTO che il Senato Accademico all'unanimità, nella seduta del 10 luglio 2012, ha approvato il Regolamento in oggetto;

VISTO il Decreto Rettorale n. 4810 del 6/08/2012 avente oggetto "Regolamento didattico del dipartimento";

VISTO il testo deliberato dal Consiglio di Dipartimento di Scienze Mediche nella seduta del 13 febbraio 2013;

VISTO il Decreto Rettorale n. 1883 dell'8 aprile 2013, aventi ad oggetto "Regolamento Didattico di Ateneo: modifica della Parte I – Norme Comuni";

CONSIDERATO il parere favorevole espresso dal Gruppo di lavoro per l'accreditamento dei corsi di studio presentato alla Commissione Didattica di Ateneo nella seduta dell'11 giugno 2013;

VISTO che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 26 giugno 2013, ha espresso parere favorevole in merito al Regolamento in oggetto;

CONSIDERATO che il Senato Accademico, nella seduta del 15 luglio 2013, ha approvato il testo del Regolamento didattico del Dipartimento di Scienze Mediche;

CONSIDERATO che gli allegati di cui all'art.24 del Regolamento didattico del Dipartimento non sono parte integrante del presente Decreto in quanto soggetti a variazioni;

DECRETA

1. l'approvazione del Regolamento didattico del Dipartimento di Scienze Mediche qui di seguito riportato:

REGOLAMENTO DIDATTICO DEL DIPARTIMENTO DI SCIENZE MEDICHE

Art. 1 - Corsi e titoli di studio

1. Il Dipartimento è la struttura che, in collaborazione con altre strutture dell'Università e principalmente con la Scuola di Medicina, partecipa allo svolgimento dei corsi di studio per il conseguimento dei titoli di laurea e di laurea specialistica/magistrale, nonché di altre attività didattiche e formative previste dalla legge, dal regolamento della Scuola di Medicina, dal regolamento didattico del Dipartimento di Scienze Mediche, dallo Statuto e dal Regolamento didattico di Ateneo.

2. Il Dipartimento, in collaborazione con la Scuola di Medicina :

- a) partecipa alla costituzione, all'attivazione e alle attività dei Corsi di Studio in cui è coinvolto, come specificato all'art. 21 dello Statuto;
- b) concorre all'organizzazione delle Scuole di Specializzazione, ove presenti;
- c) concorre, in collaborazione con le Scuole di Dottorato, all'organizzazione e alla gestione dei Corsi di



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

DIVISIONE DIDATTICA E SEGRETERIE STUDENTI
STAFF ORDINAMENTI, OFFERTA E PROGRAMMAZIONE DIDATTICA

Dottorato;

d) propone al Senato Accademico e al Consiglio di Amministrazione – previa verifica delle risorse disponibili e assicurando il prioritario funzionamento dei Corsi di studio, dei Corsi di perfezionamento, delle Scuole di specializzazione e dei Dottorati di Ricerca – l’attivazione di Master di primo e di secondo livello, ed è responsabile della loro gestione.

3. Il Dipartimento di Scienze Mediche conferisce i titoli delle lauree e delle lauree specialistiche/magistrali indicate negli ordinamenti didattici del Dipartimento. Le pergamene saranno firmate solo dal Rettore e dal Direttore Generale come da delibera assunta dal Senato Accademico.

4. Le attività didattiche del Dipartimento di Scienze Mediche si svolgono nei Corsi di studio, nelle Scuole di Specializzazione, nei Master Universitari e nei Corsi di Perfezionamento. Il Dipartimento, in cooperazione con le Scuole di dottorato, è altresì sede delle attività scientifiche dei singoli dottorandi e fornisce le competenze per realizzare i programmi formativi all’interno dei cicli dottorali.

5. Il Dipartimento di Scienze Mediche in accordo con la Scuola di Medicina promuove e organizza – previa verifica delle risorse disponibili e assicurando il prioritario funzionamento dei Corsi di Studio e dei Dottorati di Ricerca – corsi di perfezionamento scientifico, corsi speciali a fini di formazione professionale, di aggiornamento, di alta formazione permanente e ricorrente, nonché altre attività formative, eventualmente in collaborazione e a seguito di convenzioni con altri enti pubblici e privati e con Università nazionali ed estere.

6. Il Dipartimento coordina l’organizzazione dei corsi di studio e altre attività formative in sedi decentrate, nel rispetto della normativa vigente, sulla base di apposite convenzioni stipulate con enti pubblici e privati che ne garantiscano il finanziamento continuativo e approvate dai competenti organi accademici.

Art. 2 - Afferenza alle Scuole

1. Il Dipartimento afferisce alla Scuola di Medicina. Può afferire ad altre scuole di Ateneo secondo quanto stabilito dallo statuto e dai regolamenti di Ateneo vigenti.

2. L’offerta didattica deliberata dai corsi di studio secondo criteri di competenza ed efficienza viene trasmessa dalla Scuola che li coordina al Dipartimento, che a sua volta delibera.

3. Per i corsi di studio di cui è Dipartimento di riferimento e che non afferiscono a nessuna Scuola il Dipartimento è responsabile direttamente:

- del coordinamento delle attività didattiche e della fornitura dei servizi agli studenti previsti dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti;
- della emissione del manifesto degli studi;
- dell’istituzione della commissione didattica-paritetica (CDP).

Art. 3 - Guide didattiche

1. Il Dipartimento di Scienze Mediche fornisce alla Scuola di riferimento quanto di sua competenza per la pubblicazione annuale nel sito web, entro la data di inizio delle iscrizioni, di una Guida informativa, contenente ogni notizia utile ad orientare gli studenti nella propria attività formativa, con specifica attenzione al nuovo assetto organizzativo della didattica universitaria.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

DIVISIONE DIDATTICA E SEGRETERIE STUDENTI
STAFF ORDINAMENTI, OFFERTA E PROGRAMMAZIONE DIDATTICA

2. Per i corsi di laurea del Dipartimento che non afferiscono ad alcuna Scuola la pubblicazione della Guida è effettuata dal Dipartimento.

3. La Guida è composta da 2 sezioni. La prima, che rappresenta il manifesto degli studi relativo al successivo a.a. e' approvata dai consigli dei corsi di studio, previa consultazione della rispettiva commissione paritetica consultiva e del riesame, e riporta, in particolare, per ogni corso di studio di cui il Dipartimento è dipartimento di riferimento:

- a) i percorsi formativi offerti e consigliati e le modalità di presentazione, da parte dello studente, del proprio piano di carriera, ove richiesto;
- b) le attività didattiche previste nel successivo anno accademico;
- c) le modalità di svolgimento delle attività di laboratorio, pratiche e di tirocinio;
- d) le date di inizio e fine delle lezioni;
- e) la distribuzione degli appelli d'esame;
- f) le disposizioni sugli obblighi di frequenza;
- g) i servizi didattici offerti agli studenti e le condizioni per accedervi.
- h) i risultati attesi (descrittori di Dublino) ove richiesto.

4. La seconda sezione della Guida contiene tutti i programmi degli insegnamenti e i relativi numeri di codice, la tipologia di attività formativa, l'ambito disciplinare, il settore scientifico disciplinare, i rispettivi crediti formativi universitari, nonché ogni altra notizia utile che le strutture didattiche intendano fornire agli studenti.

Art. 4 - Commissione Didattica Paritetica

1. Il Dipartimento di Scienze Mediche partecipa con le sue rappresentanze di docenti e studenti alla composizione della Commissione Didattica Paritetica docenti-studenti della Scuola di Medicina che è composta secondo modalità individuate dal regolamento della Scuola. Per i corsi di studio che non afferiscono ad alcuna Scuola le funzioni della CDP del dipartimento sono svolte dalla *Commissione per la didattica* del dipartimento medesimo e da un pari numero di studenti.

2. Essa è competente a svolgere attività di monitoraggio dell'offerta formativa e della qualità della didattica, nonché dell'attività di servizio agli studenti da parte dei docenti. È inoltre competente a individuare indicatori per la valutazione dei risultati delle attività citate. La Commissione formula pareri sull'istituzione, sull'attivazione, sulla modificazione e sulla soppressione di Corsi di Studio, anche in riferimento ai requisiti di docenza. Tali pareri sono comunicati tempestivamente al Corso di Studio e ai Dipartimenti di riferimento.

3. La partecipazione alla Commissione Didattica Paritetica docenti-studenti non dà luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennità o rimborsi spese.

Art. 5 - Altre commissioni con funzioni didattiche

1. La Commissione per la Didattica, di cui all'art. 19 del Regolamento di funzionamento, assicura la comunicazione e la collaborazione con le Commissioni paritetiche docenti-studenti delle Scuole di riferimento, ovvero del Dipartimento, con le Commissioni paritetiche consultive e del riesame dei Corsi di studio e con la commissione per l'orientamento della scuola.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

DIVISIONE DIDATTICA E SEGRETERIE STUDENTI
STAFF ORDINAMENTI, OFFERTA E PROGRAMMAZIONE DIDATTICA

Art. 6 - Attività di orientamento e di tutorato

1. Il Dipartimento, qualora abbia corsi di studio che non afferiscano ad alcuna scuola svolge come attività istituzionale anche in collaborazione con altri Dipartimenti, e con centri appositi presenti nell'Ateneo, nonché con enti esterni e con le rappresentanze studentesche:

- a) orientamento universitario;
- b) elaborazione e diffusione di informazione sui percorsi di studio universitario, sul funzionamento dei servizi e sui benefici per gli studenti;
- c) orientamento rivolto all'inserimento nel mondo del lavoro ai diversi livelli.

2. Il Dipartimento nel suo insieme, anche in collaborazione con altri Dipartimenti e con la Scuola di Medicina o oltre Scuole, e i corsi di studio, per quanto di loro competenza, istituiscono, ai sensi dell'art. 42 dello Statuto, il servizio di tutorato, per l'accoglienza e il sostegno degli studenti, al fine di ridurre i tassi di abbandono, prevenire la dispersione e il ritardo negli studi e di promuovere una proficua partecipazione attiva alla vita universitaria in tutte le sue forme. Le attività di tutorato si svolgono in conformità al Regolamento d'Ateneo, anche in collaborazione con eventuali iniziative delle rappresentanze ed organizzazioni studentesche.

3. I docenti, per quanto di loro competenza, sono tenuti ad impegnarsi nelle iniziative promosse e realizzate da tali servizi.

4. Il Dipartimento s'impegna, per quanto di sua competenza in collaborazione con la Scuola di Medicina o altre scuole, a rimuovere le difficoltà che ostacolano i percorsi di studio agli studenti stranieri, in particolare istituendo corsi di italiano, specialmente per quanto concerne i linguaggi tecnici richiesti dalle diverse discipline, o favorendo la partecipazione a corsi di italiano promossi da altre strutture dell'Ateneo.

Art. 7 - Verifica della preparazione iniziale e numero programmato

1. I regolamenti didattici dei corsi di laurea determinano i casi nei quali la carriera scolastica dello studente che vi accede fornisce elementi sufficienti per considerarne adeguata la preparazione iniziale, con particolare riferimento all'art. 9, comma 1, lettera b delle Norme Comuni del Regolamento Didattico di Ateneo. Per gli altri casi, il regolamento individua le modalità di verifica della preparazione.

2. Il Dipartimento di Scienze Mediche offre in accordo con la Scuola di Medicina o altre scuole, anche in collaborazione con istituti di istruzione secondaria superiore, attività formative propedeutiche alla verifica di cui al comma 1 del presente articolo. Tali attività formative possono essere attivate in cooperazione con altre strutture didattiche dell'Ateneo.

3. Qualora la verifica non sia risultata positiva, vengono indicati agli studenti specifici obblighi formativi aggiuntivi, da soddisfare comunque entro il primo anno di corso. Vengono altresì indicate le modalità di verifica relative a tali obblighi, per l'assolvimento dei quali possono essere offerte apposite attività didattiche. Tali obblighi formativi aggiuntivi sono assegnati anche agli studenti dei corsi di laurea ad accesso programmato che siano stati ammessi ai corsi con una votazione inferiore a una prefissata votazione minima.

4. Il regolamento didattico del corso di laurea magistrale stabilisce specifici criteri di accesso che



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

DIVISIONE DIDATTICA E SEGRETERIE STUDENTI
STAFF ORDINAMENTI, OFFERTA E PROGRAMMAZIONE DIDATTICA

prevedono, comunque, il possesso dei requisiti curriculari e la verifica dell'adeguatezza della personale preparazione.

5. Il Consiglio di Dipartimento propone al Senato Accademico, sulla base della normativa vigente (legge n. 264 del 2 agosto 1999), il numero di posti a disposizione per l'iscrizione degli studenti a quei corsi di studio per i quali sia prevista la limitazione nelle iscrizioni; stabilisce inoltre, in collaborazione con la Scuola di Medicina, i criteri per le prove di valutazione ai fini dell'iscrizione.

Art. 8 - Iscrizione e frequenza ai corsi di studio

1. Si può ottenere l'iscrizione ai corsi di studio solo in qualità di studenti. È vietata l'iscrizione contemporanea a più corsi di studio che comportino il conseguimento di un titolo. I titoli di ammissione ai diversi corsi di studio sono indicati nei rispettivi ordinamenti didattici.
2. Salvo diverse disposizioni di legge, gli studenti iscritti ai vari corsi di studio possono chiedere il congelamento della propria carriera accademica per il tempo in cui frequentano altri corsi presso la medesima Università o altri Atenei, anche stranieri. L'autorizzazione è concessa dal Consiglio di corso di studio; ad esso spetta anche il riconoscimento delle conoscenze, dei curricula e dei relativi crediti acquisiti all'estero.
3. Il Dipartimento può attivare forme d'iscrizione di studenti a tempo parziale, definendo il numero minimo di crediti da acquisire nel corso dei singoli anni; il Dipartimento di Scienze Mediche propone al Consiglio d'Amministrazione la misura della riduzione delle tasse e dei contributi prevista per gli studenti a tempo parziale.
4. I regolamenti dei corsi di studio, nell'ambito della normativa vigente, stabiliscono i limiti temporali di validità dei corsi frequentati e quelli al di là dei quali è necessaria una verifica dei crediti acquisiti al fine di valutarne la non obsolescenza.

Art. 9 - Iscrizione a corsi singoli

1. Chi è in possesso dei requisiti necessari per iscriversi ad un corso di studio, oppure sia già in possesso di titolo di studio a livello universitario, può prendere iscrizione a singoli insegnamenti impartiti presso l'Ateneo. Le modalità di iscrizione sono fissate nel Regolamento Studenti dell'Università di Torino. L'accoglimento della richiesta di accesso al corso singolo è subordinato all'approvazione della Scuola di medicina sentito il corso di studio in oggetto ed in base alla disponibilità.
2. La frequenza e/o il superamento degli esami effettuati tramite iscrizioni a corsi singoli possono essere riconosciuti e convalidati nel caso che lo studente si iscriva successivamente a un corso di laurea o di laurea specialistica/magistrale.

Art. 10 - Trasferimenti, passaggi, riconoscimento di studi compiuti in altre Università

1. I regolamenti dei corsi di studio stabiliscono i criteri e le modalità dei trasferimenti da altri Atenei o da altri corsi di studio attivati nell'Università di Torino.
2. I Consigli dei corsi di studio propongono al Consiglio del Dipartimento di Scienze Mediche il riconoscimento o meno dei crediti e dei titoli accademici conseguiti in altre Università, anche



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

DIVISIONE DIDATTICA E SEGRETERIE STUDENTI
STAFF ORDINAMENTI, OFFERTA E PROGRAMMAZIONE DIDATTICA

nell'ambito di programmi di scambio.

3. Nel caso siano riconosciuti attività di studio ed esami sostenuti all'estero, anche nell'ambito di programmi di scambio, può essere concessa l'abbreviazione del percorso di studio.

4. I titoli conseguiti all'estero possono essere dichiarati a tutti gli effetti equivalenti a quelli corrispondenti rilasciati, dal Dipartimento. Qualora non sia dichiarata l'equivalenza, l'interessato può essere ammesso a sostenere l'esame finale per il conseguimento del titolo, con dispensa totale o parziale dagli esami di profitto e/o dalla frequenza degli insegnamenti previsti negli ordinamenti didattici.

5. Le disposizioni di cui ai commi precedenti del presente articolo si applicano anche nei confronti di studi effettuati e di titoli conseguiti presso Università italiane.

Art. 11 - Crediti formativi universitari

1. Al credito formativo universitario, di seguito denominato credito, corrispondono 25 ore di lavoro dello studente (salvo diverse disposizioni indicate dai decreti ministeriali).

2. La quantità media di impegno complessivo di apprendimento, svolto in un anno da uno studente impegnato a tempo pieno negli studi universitari, è convenzionalmente fissata in 60 crediti.

3. I crediti corrispondenti a ciascuna attività formativa sono acquisiti dallo studente con il superamento dell'esame o di altra forma di verifica del profitto, effettuata con le modalità di cui all'art. 20 del presente regolamento.

4. Al corso di studio che accoglie lo studente compete il riconoscimento totale o parziale dei crediti acquisiti in altro corso di studio dell'Ateneo ovvero nello stesso o in altro corso di altra Università, anche estera, nonché l'eventuale riconoscimento, quale credito formativo, di conoscenze e abilità professionali, certificate ai sensi della normativa vigente, e di altre conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello post secondario alla cui progettazione e realizzazione l'Università abbia concorso. Al momento dell'immatricolazione ad un corso del nuovo ordinamento possono essere valutati quali crediti formativi universitari anche esami sostenuti da studenti decaduti o rinunciatari iscritti a corsi di laurea con ordinamento previgente al Decreto Ministeriale 3 novembre 1999, n. 509. Relativamente al trasferimento degli studenti da un corso di laurea o di laurea specialistica/magistrale ad un altro, ovvero da un'università ad un'altra, è assicurato il riconoscimento del maggior numero possibile dei crediti già maturati dallo studente, secondo criteri e modalità previsti dal regolamento didattico del corso di laurea o di laurea specialistica/magistrale di destinazione, anche ricorrendo eventualmente a colloqui per la verifica delle conoscenze effettivamente possedute. Il mancato riconoscimento di crediti deve essere adeguatamente motivato.

5. Il corso di studio predetermina e rende noti a cura del presidente, anche attraverso la pubblicazione nel sito web della Scuola cui afferisce o, in delega alla Scuola, del Dipartimento, i criteri e le procedure con i quali esso intende effettuare i riconoscimenti.

6. In relazione alla quantità dei crediti riconosciuti, la durata del corso di studio può essere abbreviata rispetto a quella normale.

7. I regolamenti dei corsi di studio potranno definire il numero minimo di crediti che dovrà acquisire, nel corso di ogni anno accademico, lo studente a seconda che sia impegnato negli studi universitari a tempo pieno o a tempo parziale.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

DIVISIONE DIDATTICA E SEGRETERIE STUDENTI
STAFF ORDINAMENTI, OFFERTA E PROGRAMMAZIONE DIDATTICA

8. I crediti relativi alla conoscenza di almeno una lingua dell'Unione Europea diversa dall'italiano sono acquisiti nel curriculum per la laurea attraverso specifiche prove ovvero, secondo una apposita normativa definita dal Senato Accademico, attraverso il riconoscimento di certificazioni rilasciate da strutture specificamente competenti per ognuna delle lingue. I Regolamenti dei corsi di studio definiscono il livello delle conoscenze e competenze richieste.

Art. 12 - Rapporto tra i crediti assegnati alle attività formative e gli specifici obiettivi formativi

1. Le disposizioni concernenti la coerenza tra i crediti assegnati alle attività formative e gli specifici obiettivi formativi programmati sono deliberate dal Consiglio di corso di studio previo parere favorevole della commissione paritetica competente per il corso di studio.
2. Il parere è reso entro 30 giorni dalla richiesta; decorso inutilmente tale termine, la delibera del Consiglio di corso di studio può essere assunta. Qualora il parere non sia favorevole, la deliberazione proposta dalla struttura didattica e' sottoposta al parere del dipartimento, che la trasmette con le proprie osservazioni al Senato Accademico.

Art. 13 - Articolazione ed organizzazione delle attività formative

1. Le strutture didattiche competenti stabiliscono l'articolazione e la durata delle attività formative , in coerenza con le determinazioni assunte relativamente ai crediti formativi.
2. Ogni attività formativa può articolarsi in moduli, che siano chiaramente individuabili all'interno di essa.
3. Sono titolari e responsabili di attività formative esclusivamente i docenti di ruolo (professori e ricercatori) e i professori a contratto. Cultori della materia possono collaborare all'interno di moduli dei quali siano titolari e responsabili docenti di ruolo o professori a contratto.
4. Il riconoscimento di cultore della materia è deliberato dal Consiglio del Dipartimento, su proposta dei competenti Consigli di corso di studio sulla base di criteri prestabiliti che assicurino il possesso di requisiti di alto profilo scientifico. Il dottorato di ricerca rappresenta un titolo preferenziale.
5. Il Dipartimento sentito anche il parere della Scuola di Medicina e dei Consigli dei Corsi di Studio può affidare attività di supporto alla didattica al personale tecnico-amministrativo in possesso di specifiche e qualificate competenze, ai sensi dell'art. 11 comma 1 lettera n dello Statuto. Tali attività sono svolte a titolo gratuito durante il normale orario di lavoro con l'autorizzazione del direttore del Dipartimento. Il Dipartimento certifica l'avvenuta prestazione ai fini della valorizzazione del personale.
6. I regolamenti dei corsi di studio prevedono le modalità per la eventuale sostituzione di attività formative svolte nel corso medesimo con altre, anche di Università estere.
7. La Commissione per la Didattica redige annualmente una relazione inerente la copertura degli insegnamenti offerti dal Dipartimento, valorizzando anche in termini quantitativi la didattica fornita ai corsi di studio di cui esso non è dipartimento di riferimento. Tale relazione viene inviata alle Commissioni Didattiche Paritetiche competenti e al Nucleo di Valutazione dell'Ateneo.

Art. 14 - Curricula consigliati e piani carriera

1. Nel rispetto dei curricula definiti nel regolamento didattico di ogni corso di studio, i Consigli delle strutture didattiche indicano annualmente, nel manifesto degli studi, unicamente i curricula inseriti



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

DIVISIONE DIDATTICA E SEGRETERIE STUDENTI
STAFF ORDINAMENTI, OFFERTA E PROGRAMMAZIONE DIDATTICA

nella Banca Dati ministeriale dell'Offerta Formativa.

2. Lo studente presenta il proprio piano carriera, ove richiesto, nel rispetto dei vincoli previsti dal decreto ministeriale relativo alla classe di appartenenza, con le modalità previste nel manifesto degli studi.

3. Il piano carriera può essere articolato su una durata più lunga rispetto a quella normale per gli studenti a tempo parziale, ovvero, in presenza di un rendimento didattico eccezionalmente elevato per quantità di crediti ottenuti negli anni accademici precedenti, su una durata più breve.

4. Il piano carriera individuale, ovvero difforme dai piani carriera indicati nel regolamento del corso di studio, deve essere conforme all'ordinamento didattico e viene sottoposto all'approvazione del Consiglio del corso di studio. Il piano carriera si intende approvato se entro 40 giorni non sia intervenuta deliberazione contraria.

Art. 15 - Banche dati

1. L'immissione delle informazioni nelle banche dati ministeriali e di Ateneo relative ai corsi di studio è responsabilità del Dipartimento che delega per tale inserimento la Scuola di Medicina. Per i corsi che afferiscono a una Scuola, l'inserimento delle informazioni è eseguito presso la Scuola di afferenza.

2. Il Dipartimento può costituire a tal fine delle strutture comuni con altri Dipartimenti, anche presso le Scuole di afferenza.

Art. 16 - Compiti didattici dei docenti

1. I professori di prima e seconda fascia adempiono ai compiti didattici svolgendo la loro attività di insegnamento nei corsi di studio per il conseguimento dei titoli previsti dalla legge 19 novembre 1990, n. 341, e dal D.M. 3 novembre 1999, n. 509, e del successivo D.M. 22 ottobre 2004, n. 270. Adempiono inoltre ai compiti didattici nello svolgimento delle attività di tutorato, di orientamento e delle altre attività previste dello Statuto.

2. I compiti didattici dei ricercatori sono assolti secondo norme contenute nell'art. 6 della legge 240/2010 e nel D.R. avente a oggetto "Regolamento di applicazione art. 6 commi 2, 3 e 4 della L. 30-12-2010 n. 240". Ogni ricercatore è tenuto a compilare il registro dell'attività didattica secondo modalità indicate dal Senato accademico. Il registro deve essere consegnato agli uffici alla fine dell'anno accademico.

3. I dipartimenti annualmente attribuiscono di concerto con la Scuola di Medicina ai singoli docenti i compiti didattici, di orientamento e di tutorato, anche su proposta dei consigli di corso di studio, individuando nel contempo il docente responsabile di ogni attività didattica.

4. Il docente è tenuto a svolgere l'attività didattica dell'insegnamento o dei moduli a lui affidati. Qualora, per ragioni di salute od altro legittimo impedimento, non possa tenere la lezione o l'esercitazione, questa può essere svolta da altro docente o rinviata. In quest'ultimo caso, il docente deve provvedere affinché sia data comunicazione agli studenti e, se la durata dell'assenza è superiore a una settimana, deve informare il Direttore di dipartimento.

5. Seminari ed esercitazioni, svolte a complemento dei corsi sotto la responsabilità del docente, tendono a una maggiore partecipazione diretta dello studente alla conoscenza degli argomenti del corso e sono valutati come parte dell'attività didattica.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

DIVISIONE DIDATTICA E SEGRETERIE STUDENTI
STAFF ORDINAMENTI, OFFERTA E PROGRAMMAZIONE DIDATTICA

6. Il numero delle ore dedicate alle attività didattiche complessive e a quelle previste dalla legge per compiti organizzativi interni, secondo il regime di impegno scelto, è certificato dal professore su apposito registro predisposto dal Senato Accademico; il registro deve essere consegnato agli uffici dell'Università alla fine dell'anno accademico.
7. I professori e i ricercatori devono assicurare la loro reperibilità e disponibilità per il ricevimento degli studenti, secondo modalità determinate all'inizio dell'anno accademico, comunicate al Direttore di dipartimento ed agli organi preposti della Scuola di Medicina e approvate dalle strutture didattiche competenti. Gli orari delle lezioni, delle esercitazioni e delle altre attività didattiche, ivi comprese le ore per il ricevimento settimanale degli studenti, sono stabiliti in modo da assicurare, secondo le modalità stabilite dai singoli dipartimenti, l'impegno didattico dei singoli docenti preferibilmente in almeno tre giorni per settimana.
8. I docenti hanno l'obbligo di partecipare alle sedute dei Consigli di Dipartimento e degli altri organi collegiali, nonché delle commissioni accademiche di cui facciano parte. La partecipazione ai Consigli di Dipartimento è prevalente su ogni altro obbligo accademico.
9. Il Direttore provvede alla vigilanza e al controllo dell'adempimento dei doveri didattici dei professori e dei ricercatori, con particolare riguardo alla regolarità delle lezioni e all'osservanza del relativo orario, alla regolarità degli esami di profitto e di laurea, agli orari di ricevimento. A tale scopo può avvalersi di appositi incaricati o di commissioni di sua nomina.
10. I Presidenti dei Consigli di corso di studio collaborano con il Direttore del Dipartimento e con il Direttore della Scuola di Medicina nella vigilanza sull'adempimento dei doveri didattici, e lo informano tempestivamente di eventuali inadempienze.
11. In caso di inosservanza dei doveri didattici il Direttore richiama, verbalmente o per iscritto, il docente inadempiente; qualora il richiamo risulti inefficace, o comunque in casi gravi, lo denuncia al Rettore per l'apertura di un procedimento disciplinare.

Art. 17 - Registro didattico

1. Per ogni attività formativa è tenuto un registro nel quale annotare quotidianamente, anche con modalità telematiche, l'attività svolta: argomento della lezione, esercitazione, laboratorio, e-learning, ecc.
2. La compilazione cartacea di tale registro è a cura del/i titolare/i dell'insegnamento e, alla fine delle lezioni, deve essere firmato e depositato presso la segreteria della Scuola di Medicina su delega del Dipartimento di Scienze Mediche. Nel registro sono anche indicate lezioni, seminari o esercitazioni, ecc. tenute dal docente che sostituisca il professore ufficiale. Tali lezioni sono firmate sia dai sostituti sia, per presa visione, dal docente responsabile dell'insegnamento.
3. La compilazione telematica di tale registro è a cura del/i titolare/i dell'insegnamento; ogni docente compila il registro per le ore che gli competono e, alla fine delle lezioni, lo deposita o lo invia tramite posta elettronica presso la segreteria della Scuola di Medicina su delega del Dipartimento. Se sono soggetti esterni a tenere seminari, esercitazioni ecc. è il docente titolare dell'insegnamento a indicare le ore sul suo registro.
4. Il registro è esibito a ogni richiesta del Presidente del consiglio di corso di studio, del Direttore della Scuola di Medicina su delega del Dipartimento o del Rettore.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

DIVISIONE DIDATTICA E SEGRETERIE STUDENTI
STAFF ORDINAMENTI, OFFERTA E PROGRAMMAZIONE DIDATTICA

Art. 18 - Congedi e aspettative

1. I professori e i ricercatori hanno diritto a periodi di congedo per esclusiva attività scientifica e a periodi di aspettativa in conformità a quanto previsto dalle norme legislative vigenti.
2. Le domande di congedo dei professori devono essere presentate al Rettore e, per conoscenza, al Presidente del corso di studio, al Direttore del Dipartimento di afferenza ed al Direttore della Scuola di Medicina, entro la fine di febbraio dell'anno accademico precedente. Il Consiglio della Scuola di Medicina su delega del Dipartimento di Scienze Mediche, sulla base delle indicazioni del Consiglio di corso di studio competente, stabilisce se le attività formative di cui il docente è responsabile possono essere sospese durante il periodo del congedo. Il Consiglio di Dipartimento delibera infine sulla concessione del periodo di congedo.

Art. 19 - Verifica dell'attività didattica

1. È compito sia del Consiglio della Scuola di Medicina su delega del Dipartimento di Scienze Mediche e dei consigli delle altre strutture didattiche fornire le necessarie indicazioni ai nuclei di valutazione interna previsti dalla legge, secondo criteri e modalità stabilite dal competente organo accademico. A tal fine il Consiglio di Dipartimento con delega al Consiglio della Scuola di Medicina e i Consigli dei corsi di studio procedono ad una valutazione annuale dell'attività didattica, anche attraverso questionari da essi predisposti e compilati dagli studenti sui corsi frequentati.
2. La Commissione per la Didattica del Dipartimento e la Commissione Didattica Paritetica della Scuola di Medicina ricevono dalle competenti Commissioni Didattiche dei corsi di studio e di altre strutture una relazione annuale sull'attività e sui servizi didattici.

Art. 20 - Calendario delle lezioni e degli esami

1. Il periodo ordinario delle lezioni inizia dopo il 15 settembre e termina entro il 30 giugno, salvo diversa indicazione deliberata dal Senato Accademico. Altre attività di carattere integrativo o speciale possono svolgersi nel periodo stabilito dalle strutture didattiche competenti. Il periodo di svolgimento degli appelli d'esame viene fissato all'inizio di ogni anno accademico.
2. Il calendario delle attività didattiche (lezioni ed esami) per i corsi di studio è stabilito annualmente dal Consiglio del Dipartimento di Scienze Mediche, su proposta del Direttore della Scuola di Medicina, sentita la Commissione per la didattica. Per i corsi di laurea del Dipartimento che afferiscono a una scuola, il calendario è stabilito dalla Scuola di riferimento.
3. L'orario delle lezioni e il calendario degli esami sono stabiliti, per i corsi di laurea, di laurea specialistica e di laurea magistrale, dal Direttore del Dipartimento di riferimento o dai suoi delegati, in conformità con quanto disposto dai regolamenti didattici dei corsi di studio, sentita la Commissione Paritetica Consultiva e del Riesame competente e i docenti interessati; per gli altri corsi sono stabiliti dai responsabili delle strutture didattiche, sentiti i docenti interessati.
4. Il calendario degli esami deve essere comunicato con congruo anticipo. La pubblicità degli orari delle lezioni e degli appelli deve essere assicurata nei modi e nei mezzi più ampi possibili. Lo stesso vale per ogni altra attività didattica, compresi gli orari di disponibilità dei docenti.
5. Qualora, per un giustificato motivo, un appello di esame debba essere spostato o l'attività didattica prevista non possa essere svolta, il docente deve darne comunicazione tempestiva agli studenti e al



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

DIVISIONE DIDATTICA E SEGRETERIE STUDENTI
STAFF ORDINAMENTI, OFFERTA E PROGRAMMAZIONE DIDATTICA

responsabile della struttura didattica per i provvedimenti di competenza e secondo la normativa esistente.

6. I regolamenti didattici dei corsi di studio dispongono l'articolazione dei singoli anni di corso in più periodi didattici, di norma due, con una interruzione dell'attività didattica, al termine di ciascun periodo, per lo svolgimento di almeno un appello di esami.

7. Gli appelli degli esami di profitto iniziano al termine dell'attività didattica dei singoli corsi di insegnamento.

8. Qualora non sia diversamente stabilito nei regolamenti di corso di studio, il calendario degli esami di profitto per i corsi di laurea, di laurea specialistica e di laurea magistrale deve prevedere otto appelli, opportunamente distribuiti nel corso dell'anno accademico, salvo motivate esigenze dei dipartimenti o dei singoli corsi di studio. Gli appelli possono essere ridotti a tre per corsi non attivati nell'anno.

9. Le date degli esami, una volta pubblicate, non possono essere in alcun caso anticipate; gli esami si svolgono secondo un calendario di massima predisposto dal docente il giorno dell'appello.

10. L'intervallo tra due appelli successivi deve essere di almeno dieci giorni.

11. Le sessioni di laurea sono fissate annualmente dal Consiglio del Dipartimento di riferimento in concerto con la Scuola di Medicina secondo specifiche esigenze didattiche. La prima sessione di esami di laurea è quella di giugno/luglio (prima sessione utile dell'a.a. di riferimento); essa può essere anticipata alla sessione di gennaio/febbraio per gli studenti che acquisiscano tutti i crediti formativi necessari per il conseguimento del titolo di studio in tempo utile per potervi partecipare. Vi sono inoltre la sessione autunnale settembre-dicembre (seconda sessione utile dell'a.a. accademico di riferimento) e la sessione straordinaria (terza e ultima sessione utile dell'a.a. di riferimento). Per quanto riguarda le lauree delle professioni sanitarie si fa riferimento ai decreti ministeriali specifici o ad altre norme vigenti.

12. Gli esami relativi a ciascun anno accademico terminano entro il 30 aprile dell'anno accademico successivo.

Art. 21 - Verifiche del profitto

1. Gli esami di profitto, e in generale ogni accertamento dell'efficacia dell'attività didattica che comporti conseguenze nel curriculum dello studente, si svolgono con modalità determinate dai regolamenti delle strutture didattiche competenti, che ne garantiscono l'obiettività, la ragionevolezza e la pubblicità. I regolamenti possono determinare il termine massimo entro il quale la verifica deve essere effettuata.

2. La valutazione attraverso esame finale può tenere conto di elementi derivanti da riconoscimento di prove intermedie, esercitazioni e altre attività svolte dallo studente ed è disciplinata dai successivi commi.

3. Le commissioni esaminatrici per gli esami di profitto dei corsi di studio sono nominate dal consiglio dei corsi di studio. Sono composte da almeno due membri e sono presiedute dal professore ufficiale del corso o dal professore indicato nel provvedimento di nomina. È possibile operare per sottocommissioni, ove i componenti siano sufficienti.

4. Tutti gli studenti, su richiesta, hanno il diritto di essere esaminati anche dal Presidente della commissione d'esame.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

DIVISIONE DIDATTICA E SEGRETERIE STUDENTI
STAFF ORDINAMENTI, OFFERTA E PROGRAMMAZIONE DIDATTICA

5. I membri diversi dal presidente possono essere altri professori, ricercatori, cultori della materia. Il riconoscimento di cultore della materia è deliberato dal consiglio di corso di studio o dai consigli competenti, per le strutture esterne ai dipartimenti.
6. Gli iscritti all'esame, risposto all'appello, ne sostengono le prove per l'accertamento delle conoscenze secondo modalità determinate dalla commissione all'inizio dell'anno accademico. Per gravi e giustificati motivi è consentito mutare nel corso dell'anno le modalità di svolgimento dell'esame, ma in ogni caso mai dopo il momento della fissazione degli appelli.
7. Lo studente può presentarsi a un medesimo esame tre volte in un anno accademico, salvo eventuali maggiori possibilità concesse dai singoli regolamenti didattici dei corsi di studio.
8. Lo studente si prenota all'appello online. Ulteriori specifiche modalità per l'iscrizione, l'appello e lo svolgimento delle prove d'esame possono essere fissate da regolamenti delle strutture didattiche competenti.
9. La verbalizzazione degli esami è effettuata con supporti cartacei o strumenti di verbalizzazione telematica. Nel primo caso il verbale d'esame è firmato dal presidente e da almeno un altro membro della commissione, con funzione di segretario. In caso di verbalizzazione telematica il verbale deve essere firmato dal solo presidente della Commissione esaminatrice.
10. È assicurata la pubblicità delle prove ed è pubblica la comunicazione dell'esito finale.
11. La verbalizzazione degli esiti degli esami di profitto con supporto cartaceo prevede, in caso di esami finali orali, che il Presidente della Commissione informi lo studente dell'esito della prova e della sua valutazione prima della proclamazione ufficiale del risultato; sino a tale proclamazione lo studente può ritirarsi dall'esame senza conseguenze per il suo curriculum personale valutabile al fine del conseguimento del titolo finale. In caso di prova scritta, nel rispetto delle norme sulla privacy, gli esiti vengono pubblicati indicando il numero di matricola dello studente. La presentazione all'appello deve essere comunque registrata.
12. La verbalizzazione degli esiti degli esami di profitto con supporto telematico prevede, in caso di esami finali orali, che il Presidente della Commissione informi lo studente dell'esito della prova e della sua valutazione prima della proclamazione ufficiale del risultato; sino a tale proclamazione lo studente può ritirarsi dall'esame senza conseguenze per il suo curriculum personale valutabile al fine del conseguimento del titolo finale. In caso di esami finali scritti, l'esito viene pubblicato e lo studente ha la possibilità di rifiutare esplicitamente il voto; in caso di non esplicito rifiuto vige la regola del silenzio-assenso, per cui il voto pubblicato sarà registrato sulla carriera dello studente. Il tempo minimo concesso allo studente per rifiutare il voto è fissato a 5 giorni consecutivi. Gli esiti, disponibili nella parte pubblica del sito di Ateneo, riportano il numero di matricola e il giudizio 'idoneo' o 'non idoneo', mentre non viene riportato il voto. La presentazione all'appello deve essere comunque registrata.
13. Nella determinazione dell'ordine con cui gli studenti devono essere esaminati, il docente ha l'obbligo di tenere in particolare conto le specifiche esigenze degli studenti lavoratori.
14. Le commissioni dispongono di un punteggio che va da un minimo di 18 punti sino a un massimo di 30 punti per la valutazione positiva complessiva del profitto. All'unanimità può essere concessa la lode, qualora il voto finale sia 30.
15. In alcune tipologie di attività formativa, disciplinate dal regolamento didattico del corso di studio, è consentito l'inserimento di idoneità o giudizi.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

DIVISIONE DIDATTICA E SEGRETERIE STUDENTI
STAFF ORDINAMENTI, OFFERTA E PROGRAMMAZIONE DIDATTICA

16. Per le valutazioni attraverso forme diverse dall'esame finale il regolamento didattico del corso di studio individua le modalità e i soggetti responsabili.

Art. 22 - Conferimento dei titoli accademici

1. I titoli di studio sono conferiti a seguito di prova finale. Per le lauree il regolamento didattico del corso di studio disciplina le modalità della prova e le modalità della valutazione conclusiva, che deve tenere conto delle valutazioni sulle attività formative precedenti e sulla prova finale nonché di ogni altro elemento rilevante.
2. Per il conseguimento della laurea specialistica/magistrale è prevista la presentazione di una tesi elaborata in modo personale dallo studente sotto la guida di un relatore. La tesi può essere redatta in lingua straniera dietro parere favorevole e motivato del Consiglio di corso di studio, che garantisca la possibilità dell'effettiva valutazione della tesi, grazie alla presenza di competenze sufficienti nell'ambito del proprio corpo docente; la tesi deve essere accompagnata da un'adeguata sintesi in lingua italiana.
3. Le commissioni per il conferimento del titolo sono composte da non meno di tre e non più di nove per la laurea, da non meno di sette e non più di undici membri per la laurea specialistica/magistrale, compreso il presidente, e sono nominate dal Direttore del Dipartimento o, su sua delega, dal Direttore della Scuola di Medicina. La maggioranza dei membri deve essere costituita da professori ufficiali. È possibile operare contemporaneamente con più commissioni. Presidente della Commissione di laurea è, tra i membri, il più anziano professore ordinario o straordinario o, in mancanza, associato.
4. Le Commissioni per il conferimento del titolo con valore abilitante sono composte secondo le indicazioni contenute nella normativa vigente e sono nominate dal Rettore.
5. Le Commissioni dispongono di centodieci punti; qualora il voto finale sia centodieci, può essere concessa all'unanimità la lode. Per la laurea specialistica/magistrale, in aggiunta alla lode può essere concessa all'unanimità, secondo la disciplina dei singoli Regolamenti didattici, la menzione o la dignità di stampa. La prova è superata se lo studente ha ottenuto una votazione non inferiore a sessantasei punti.

Art. 23 - Tutela dei diritti degli studenti

1. Gli studenti, per la tutela dei loro diritti, possono presentare un esposto scritto al Direttore della Scuola di Medicina ed al Direttore del Dipartimento e, per conoscenza, alla Commissione per la didattica del Dipartimento o alla Commissione Paritetica Consultiva e del Riesame del Corso di studio. La pratica verrà inoltrata all'organo competente per i provvedimenti necessari.
2. Il Direttore del Dipartimento e della Scuola possono comunque trasmettere la pratica alla Commissione Paritetica Consultiva e del Riesame del Corso di studio interessato.

Art. 24 - Allegati al Regolamento

1. Sono allegati al presente Regolamento didattico:
 - a) la tabella che elenca le Scuole a cui afferisce il Dipartimento e le strutture didattiche speciali a cui partecipa;



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

DIVISIONE DIDATTICA E SEGRETERIE STUDENTI
STAFF ORDINAMENTI, OFFERTA E PROGRAMMAZIONE DIDATTICA

b) la lista dei Corsi di Studio di cui il Dipartimento è dipartimento di riferimento.

Art. 25 - Norme transitorie e finali

1. Il Dipartimento di Scienze Mediche assicura la conclusione dei corsi di studio e il rilascio dei relativi titoli, secondo gli ordinamenti didattici previgenti, agli studenti già iscritti alla data di entrata in vigore dei nuovi ordinamenti didattici e disciplina altresì la possibilità per gli stessi studenti di optare per l'iscrizione a corsi di studio con i nuovi ordinamenti. Ai fini dell'opzione, i Consigli di corso di studio determinano i crediti da assegnare agli insegnamenti previsti dagli ordinamenti didattici previgenti e valutano in termini di crediti le carriere degli studenti già iscritti.
 2. Le deliberazioni relative alle carriere degli studenti dei corsi degli ordinamenti previgenti sono delegate ai Consigli dei vigenti corsi di studio secondo una tabella di corrispondenza approvata dal consiglio del Dipartimento, sentita la Scuola di riferimento.
-
2. **Gli allegati al presente Regolamento sono aggiornati annualmente o ogniqualvolta si renda necessario, previa approvazione del Consiglio di Dipartimento e senza necessità di riapprovazione complessiva del testo dell'articolato da parte degli Organi di governo dell'Università e della sua emanazione con Decreto Rettorale.**

F.TO IL RETTORE

Prof. Ezio PELIZZETTI